



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SERVIZIO I

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante “*Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato*”;

VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante la “*Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato*”;

VISTO, in particolare, l’articolo 3, comma 3, del citato decreto legislativo n. 279 del 1997, il quale stabilisce che il titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa è il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall’impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, concernente la “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante la “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art.11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*” e, in particolare, l’articolo 7, comma 1, in base al quale le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale e, a tal fine, adottano con apposito provvedimento il “*Sistema di misurazione e valutazione della performance*” secondo gli ambiti definiti dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo medesimo;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*”;

VISTO il decreto ministeriale 9 dicembre 2010 con il quale è stato approvato il “*Sistema di misurazione e valutazione della performance*” registrato dalla Corte dei conti il 12 gennaio 2011, registro I, foglio 116, e successivamente integrato con decreto ministeriale 12 settembre 2016;

VISTO l’articolo 1 comma 2 del decreto ministeriale 23 gennaio 2016 n. 44 che dispone “*la fusione della Direzione generale Archeologia e della Direzione generale Belle arti e paesaggio in una sola*”



SERVIZIO I “Organizzazione e funzionamento”

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4289/4490/4492

PEC: dg-abap.servizio1@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio1@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SERVIZIO I

struttura dirigenziale di livello generale denominata Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio”;

VISTA la circolare MEF-RGS n 34 del 13/12/2018 recante “*Indicazioni in materia di impegni pluriennali ed esigibilità*” (IPE);

CONSIDERATI i seguenti riferimenti normativi che impongono l’attuazione del “piano finanziario dei pagamenti” (c.d. cronoprogramma):

- Art. 6, commi 10, 11 e 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, articolo 1, comma 1;
- Art. 6, comma 11-*quater* del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, articolo 1, comma 1;
- Circolare n. 1 del 18 gennaio 2013 e circolare n. 28 del 14 giugno 2013, del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale del Bilancio;

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213 concernente il “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2024 – 2026*”;

VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 29 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, con il quale è stata disposta, ai fini della gestione e della rendicontazione, la ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base iscritte nello stato di previsione della spesa di questo Ministero – Tabella n. 14 – del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e per il triennio 2024 – 2026;

VISTA la nota integrativa allo stato di previsione della spesa di questo Ministero, per l’anno finanziario 2024 e per il triennio 2024 – 2026, con la quale sono stati individuati gli obiettivi posti a base dell’azione amministrativa e della gestione ed i criteri alla base delle formulazioni delle relative previsioni;

VISTO il decreto ministeriale 15 gennaio 2024 rep. 10, registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero della cultura in data 18 gennaio 2024 al prot. n. 962, con il quale sono attribuite ai titolari dei centri di responsabilità amministrativa di questo Ministero le risorse economico-finanziarie previste nello stato di previsione per l’anno finanziario 2024, in termini di autorizzazioni di competenza e cassa stanziata nei capitoli di spesa;



SERVIZIO I “Organizzazione e funzionamento”

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4289/4490/4492

PEC: dg-abap.servizio1@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio1@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SERVIZIO I

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2020 n. 69, concernente il “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 123, recante il “*Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO il D.P.C.M. 17 ottobre 2023, n. 167, registrato dalla Corte dei conti il 13 novembre 2023 al n. 2805 “*Regolamento recante modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019 n. 169*” (G.U. n. 273 del 22 novembre 2023);

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 21 recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*” modificato dal decreto n. 51 del 9 febbraio 2024;

VISTO il decreto ministeriale del 29 gennaio 2020 n. 36 recante “*Graduazione delle funzioni dirigenziali di livello non generale*” modificato dal decreto n. 52 del 9 febbraio 2024;

VISTO l’Atto di indirizzo del Ministro della cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell’anno 2024, con proiezione triennale 2024 – 2026, emanato con decreto ministeriale n. 26 del 23 gennaio 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 07 febbraio 2024 con il numero 277;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, articolo 6, comma 1, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, con il quale il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è ridenominato Ministero della cultura;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° luglio 2022, registrato dalla Corte dei conti il 14 luglio 2022 al n. 1870, con il quale è stato attribuito al dott. Luigi La Rocca l’incarico di Direttore Generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio;



SERVIZIO I “Organizzazione e funzionamento”

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4289/4490/4492

PEC: dg-abap.servizio1@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio1@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SERVIZIO I

VISTO il correlato contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 07 luglio 2022;

VISTO l'art. 50, comma 1, del D.lgs. del 31 marzo 2023 n. 36, che testualmente prevede: “...le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;”;

VISTO l'art. 52 del D.lgs. n. 36/2023, in virtù del quale: “1. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.

2. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a 12 mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.”

DECRETA

Art. 1

OGGETTO E FINALITÀ

Il presente decreto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e segg. del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito denominato D.P.R. 445/2000), disciplina i criteri e le modalità di svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ex art. 52 del D.lgs. n. 36/2023, rese alla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito D.G. A.B.A.P.), in qualità di stazione appaltante, dagli operatori economici nell'ambito delle procedure di



SERVIZIO I “Organizzazione e funzionamento”

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4289/4490/4492

PEC: dg-abap.servizio1@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio1@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SERVIZIO I

affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b) del D.lgs. n. 36/2023 di importo inferiore a euro 40.000,00.

In particolare, formano oggetto di controllo le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative al possesso dei requisiti:

1. di ordine generale di cui agli artt. 94, 95 e 98 del D.lgs. n. 36/2023;
2. di ordine speciale, ove previsti, ex art. 100 del D.lgs. n. 36/2023.

Art. 2

MODALITÀ E TERMINI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI

I controlli, aventi ad oggetto il contenuto delle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 1 del presente decreto, sono effettuati con acquisizione della documentazione utile presente nel FVOE ANAC (Fascicolo virtuale dell'operatore economico), mediante consultazione delle banche dati in uso all'Amministrazione ovvero tramite richiesta agli enti preposti.

Il controllo a campione, che costituisce la modalità ordinaria di verifica dei requisiti dichiarati dagli operatori economici, è svolto con la frequenza di un controllo ogni 10 affidamenti di importo inferiore a euro 40.000,00 (10% degli affidamenti).

Ai fini dell'individuazione della procedura di affidamento, in relazione alla quale espletare il controllo, fa fede l'ordine cronologico di repertoriazione delle relative "Decisioni di contrarre" di cui all'art. 17, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023.

Nell'ipotesi in cui, entro il 31 dicembre di ogni anno, non venga raggiunta la quota di affidamenti indicata per l'effettuazione del controllo, si procede ad espletare le verifiche sull'ultimo affidamento individuato secondo l'ordine cronologico di cui al precedente capoverso.

Sono escluse dal campione le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà che siano già state oggetto di verifica anticipata ai sensi dell'art. 3 del presente decreto.

Art. 3

CONTROLLI NELLE IPOTESI DI RAGIONEVOLE DUBBIO

La D.G. A.B.A.P. può svolgere controlli mirati, anche prima della stipula del contratto, nell'ipotesi in cui sussista il ragionevole dubbio sulla veridicità di quanto dichiarato dall'operatore economico.

A titolo meramente esemplificativo, costituiscono ipotesi di ragionevole dubbio:

- incoerenza palese tra le informazioni rese;
- inattendibilità evidente delle stesse;



SERVIZIO I "Organizzazione e funzionamento"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4289/4490/4492

PEC: dg-abap.servizio1@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio1@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SERVIZIO I

- imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da far supporre la volontà del dichiarante di rendere solo dati parziali inidonei a consentire all'amministrazione una valutazione adeguata;
- indeterminatezza della situazione descritta;
- segnalazioni non anonime, puntuali e circostanziate, in merito alla presunta non veridicità delle dichiarazioni presentate all'Amministrazione.

Art. 4

ESITO DEL CONTROLLO DEI REQUISITI

Nelle ipotesi in cui dalle verifiche effettuate risulti non confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la D.G. A.B.A.P., a mezzo PEC, comunica all'operatore economico l'esito delle stesse assegnando congruo termine per consentire osservazioni e/o chiarimenti.

Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023, laddove, anche all'esito del contraddittorio con l'operatore economico, venga confermata la mancanza dei requisiti di cui all'art. 1 del presente decreto, la D.G. A.B.A.P. procede alla risoluzione del contratto, all'escussione dell'eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 5

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.lgs. n. 196/1993 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 2016/679, i dati e le informazioni raccolti sono utilizzati esclusivamente per le finalità per le quali sono acquisiti, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art. 6

EFFICACIA E VALIDITÀ

Il presente decreto produce effetti dal giorno della sua repertoriatura e ha validità sino ad eventuali modifiche dello stesso ovvero sopravvenienze normative.

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Luigi LA ROCCA



SERVIZIO I "Organizzazione e funzionamento"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4289/4490/4492

PEC: dg-abap.servizio1@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio1@cultura.gov.it